

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma, 20 gennaio 2021
Circolare n.45/CMon/Idd

Oggetto: Messaggio INPS n. 217/2021. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato i termini per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata c.d. *Opzione donna* alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti di età e contribuzione entro il **31 dicembre 2020** (art. 1, c. 336 della L. n. 178/2020). In particolare, entro tale data, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, optando per il metodo di calcolo contributivo, le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Una volta perfezionati i previsti requisiti di età e contribuzione, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi 12 mesi, nel caso di lavoratrici dipendenti, o 18 mesi, nel caso di lavoratrici autonome (cd. finestre mobili, di cui all'art. 12 del DL n. 78/2010).

Ricordiamo che, con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall'art. 12 del DL n. 78/2010 (L. n. 122/2010). Inoltre, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, il trattamento pensionistico può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La legge di Bilancio 2021, informa l'INPS con messaggio n. 217/2020, è entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e, pertanto, **la decorrenza** del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore **al 1° febbraio 2021**, per le lavoratrici **dipendenti e autonome**, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e **al 2**

gennaio 2021, per le lavoratrici **dipendenti**, la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Diversamente, con riferimento alla **decorrenza** del trattamento pensionistico per le lavoratrici del **comparto scuola e AFAM**, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico, rispettivamente, a partire **dal 1° settembre 2021** e **dal 1° novembre 2021** (art. 59 della L. n. 449/1997).

Cordiali saluti

(Il Segretario Nazionale)
Patrizia Volponi

